



ITCS "VITALE GIORDANO"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE

Piazzale G. Rodari Bitonto - tel. (fax) 0803741816-3746712

Codice meccanografico BATD220004 Codice Fiscale 93062840728

E-mail: dirigente@itcbitonto.it

Sito internet: <http://www.itcbitonto.gov.it>

CIRCOLARE N. 195

**AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
Delle classi quinte
SEDE**

OGGETTO: ESAMI DI STATO 2015 – 2016 .

In riferimento all'oggetto il MIUR in data 19 aprile 2015 ha reso pubblica L'ORDINANZA MINISTERIALE Numero 252 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - Anno scolastico 2015/2016.

Disponibile al link:

http://www.istruzione.it/allegati/2016/om252_16.pdf

In particolare la OM per quanto riguarda gli esami stabilisce:

La sessione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado ha inizio, in ciascun anno scolastico, nel giorno fissato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Per l'anno scolastico 2015/2016, la sessione inizia il giorno 22 giugno 2016 alle ore 08,30 con la prova di Italiano. Il giorno 23 giugno si terrà la seconda prova alle ore 8.30 mentre la terza prova si terrà il giorno 27 giugno all'orario stabilito da ciascuna Commissione d'esame.

Sono ammessi all'esame di Stato:

gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultima classe e che nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122).

L'esito della valutazione dello scrutinio finale:

- se positivo, comporta la pubblicazione, all'albo dell'istituto sede d'esame, del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»;
- se negativo, non comporta la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

L'esito della valutazione per gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell'articolo 15, comma 4, dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, è espresso dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Essi sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Anche per tali alunni si procede, in caso di esito positivo, alla pubblicazione, all'albo

dell'istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso». Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge che la votazione è riferita al P.E.I. esclusivamente nelle certificazioni rilasciate, ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari, commesse durante le sessioni d'esame, sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (articolo 1, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235).

Ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, **ai fini della validità dell'anno scolastico**, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Si richiamano, in proposito, i chiarimenti forniti con la circolare ministeriale 4 marzo 2011, n. 20 e, da ultimo, con la nota prot. n.1000 del 22 febbraio 2012.

La ripartizione del punteggio del **credito scolastico**, di cui al decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, il penultimo e l'ultimo sulla base delle tabelle allegate al decreto ministeriale stesso. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato al precedente articolo 2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A, allegata al citato decreto ministeriale n. 99 del 2009 e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione. **La valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico.**

Fermo restando il massimo di 25 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, nello scrutinio finale dell'ultimo anno **può motivatamente integrare il punteggio complessivo** conseguito dall'alunno, ai sensi del comma 2 del citato articolo 11, in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio, presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

I docenti di **religione cattolica** partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto.

Calendario delle prove 1. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2015/2016 è il seguente:

- prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2016, ore 8.30; (durata massima: sei ore)
- seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica, giovedì 23 giugno 2016, ore 8.30. La seconda prova si svolge in un'unica giornata. La durata complessiva è di sei ore, salva diversa specifica previsione fornita contestualmente all'indicazione della prova.
- terza prova scritta: lunedì 27 giugno 2016, ore 8.30: ogni Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, determina anche la durata massima della prova. Ciascuna commissione, entro il giorno di venerdì 24 giugno 2016, definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente, ove necessario, stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'istituto o degli

eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie oggetto della prova. Il 27 giugno 2016 ogni commissione, tenendo presente quanto attestato nel predetto documento del consiglio di classe, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione della struttura della prova.

Prima prova scritta

1 Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prima prova scritta si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 139.

Seconda prova scritta

1. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della seconda prova scritta si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10. Le tipologie di tale prova scritta per i diversi indirizzi di studio sono descritte dall'articolo 2 all'articolo 11 del suddetto decreto ministeriale.

2. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n.10, la seconda prova scritta, che può essere anche grafica o scrittografica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze, abilità e competenze specifiche acquisite dal candidato nell'ultimo anno del corso di studio frequentato, relativamente ai risultati di apprendimento indicati nei decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88, 89 del 15 marzo 2010 e verte su una delle materie caratterizzanti il corso di studio, di cui alle tabelle A, B, C, allegate al decreto citato, tenuto conto degli indirizzi, articolazioni ed opzioni in cui sia eventualmente strutturato. Negli istituti tecnici e professionali, in cui la seconda prova scritta può essere anche grafica/scrittografica le modalità di svolgimento della prova tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale.

Terza prova scritta

1. Per quanto concerne le modalità di attuazione della terza prova scritta trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche generali.

2. La terza prova scritta è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 1 della presente ordinanza.

3. Nella terza prova devono essere coinvolte, entro il limite numerico determinato nell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, tutte le discipline comprese nel piano degli studi dell'ultimo anno di corso, purché sia presente in commissione personale docente fornito di titolo ai sensi della vigente normativa.

4. La commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle competenze, abilità e conoscenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio, disciplina non linguistica insegnata tramite la metodologia CLIL, descritte nel documento del consiglio di classe di cui all'articolo 6 della presente ordinanza.

5. Nell'accertamento della conoscenza della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera tramite la metodologia CLIL, la Commissione terrà conto della modalità con cui tale insegnamento è stato attivato, secondo le risultanze del documento del consiglio di classe di cui all'articolo 6 della presente ordinanza.

1. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su temi di interesse multidisciplinare, attinenti alle Indicazioni Nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, relativi ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Il colloquio si svolge in un'unica soluzione temporale, alla presenza dell'intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.

2. Il colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o pluridisciplinare, scelto dal candidato, anche riferito ad attività o esperienze attuate durante l'ultimo anno del corso di studi secondo quanto previsto dal precedente articolo 14, comma 4. Preponderante rilievo deve essere riservato

alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'articolo 1, capoverso articolo 3-comma 4, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare e con riferimento costante e rigoroso al lavoro didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, approfondendole. È d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

3. Per quanto concerne l'accertamento della conoscenza della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera, il cui insegnamento sia stato effettuato con la metodologia CLIL, il colloquio potrà accertare anche in lingua straniera le competenze disciplinari acquisite, qualora il relativo docente venga a far parte della Commissione di esame in qualità di membro interno.

Esami dei candidati con disabilità

I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato (P.E.I.) e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Essi sostengono l'esame con le prove differenziate di cui all'art. 15, comma 4, dell'O.M. n. 90 del 2001. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.

PER QUANTO NON SPECIFICATO SI RIMANDA AL LINK SOPRA RIPORTATO.

BITONTO, 06/05/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ARCANGELO FORNELLI

CLASSE 5 A AFM

CLASSE 5 B AFM

CLASSE 5 TU/A

CLASSE 5 TU/B

CLASSE 5 A SIA

CLASSE 5 B SIA

CLASSE 5 C AFM

CLASSE 5 A SERALE

CLASSE 5 B SERALE